

COMUNE DI PALESTRINA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

REGOLAMENTO

Art. 1

(Istituzione del Difensore Civico)

1. E' istituito il Difensore Civico del Comune di Palestrina in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;
2. I requisiti soggettivi, le prerogative, le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento;
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e il suo mandato non può essere immediatamente confermato.

Art. 2

(Candidature e nomine)

1. Al fine di consentire ai soggetti interessati che abbiano i requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale, di avanzare candidature per la elezione alla carica di Difensore Civico, il Sindaco emana uno specifico bando, predisponendo anche appositi moduli. Le candidature sono presentate all'ufficio del Segretario comunale che, avvalendosi del supporto dell'ufficio del Difensore Civico e, solo in fase di prima applicazione, della Commissione Statuto, verifica la regolarità della presentazione delle candidature, l'esistenza dei requisiti soggettivi e l'assenza delle cause d'ineleggibilità di cui, rispettivamente, all'art. 23 e all'art. 24 dello Statuto Comunale;
2. Il Difensore Civico assume le sue funzioni a partire dalla data di accettazione dell'incarico, in seguito all'avvenuta elezione, comunicatagli dal Sindaco.

Art. 3

(Poteri)

1. Il Difensore Civico, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto Comunale, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, degli stranieri e apolidi o di propria iniziativa, può:
 - a) Chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
 - b) Consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
 - c) Intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici e i servizi competenti perché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
 - d) Suggestire all'Amministrazione l'adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento o entro un termine definito di comune accordo; se il soggetto competente non ritiene di accogliere, anche in parte, le richieste del Difensore Civico, deve comunicargli gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali le sue osservazioni non sono state condivise;
 - e) Richiedere, nei casi più gravi, l'intervento degli organi di indirizzo politico competenti;
 - f) Assistere i cittadini nella predisposizione di atti di richiesta di revisione di atti amministrativi già emanati; alla richiesta i soggetti competenti sono tenuti a dare risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento; tale termine nei casi di maggiore complessità può essere interrotto una sola volta per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - g) Segnalare agli organi ed agli uffici competenti i comportamenti scorretti o illegittimi dei dipendenti nei confronti dei cittadini, richiedendo loro, nei casi più gravi, l'attivazione dell'azione disciplinare, informandone contestualmente il Consiglio Comunale. Tale richiesta può essere rivolta anche nei confronti del responsabile del procedimento o dell'ufficio e servizio che ritardi, ostacoli, o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni. L'apertura e l'esito del procedimento disciplinare sono comunicati al Difensore Civico e l'eventuale archiviazione, debitamente motivata, gli deve essere comunicata entro 30 giorni dalla richiesta;
 - h) Segnalare le disfunzioni nella organizzazione degli uffici, con particolare riguardo per quelli aperti al pubblico.

Art. 4

(Vigilanza su particolari settori dell'Amministrazione)

1. Il Difensore Civico svolge in particolare i poteri di cui agli art. 25 e 26 dello Statuto Comunale relativamente a quei settori dell'amministrazione e a quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi ai cittadini, con particolare riguardo per le fasce più svantaggiate della popolazione residente nel territorio comunale, affinché svolgano la loro attività, non soltanto nel pieno

rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma anche con caratteristiche di sollecitudine ed umanità.

2. In considerazione della particolare rilevanza riconosciuta nello Statuto Comunale alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico ed a tutela dello specifico interesse ad esso relativo della popolazione residente nel territorio comunale, il Difensore Civico con i poteri di cui agli art. 25 e 26 dello Statuto segnala, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, le azioni ed omissioni posti in essere da chiunque che possano recare danno all'ambiente.

Art. 5

(Modalità d'esercizio e limiti al potere di intervento)

1. L'intervento del Difensore Civico è gratuito e può essere richiesto senza particolari formalità, anche se sia stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. Il Difensore Civico non può agire su richiesta dei Consiglieri Comunali, se non nei casi previsti dall'art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, né su richiesta di soggetti legati da rapporti di lavoro dipendente con l'amministrazione comunale per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego.
3. Il Difensore Civico non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento di attività dovuta, non può annullare o riformare atti amministrativi, non può irrogare sanzioni.
4. Il Difensore Civico non può rappresentare od assistere il cittadino in giudizio.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

Art. 6

(Rapporti con gli altri Difensori Civici)

1. Al fine di realizzare un'opportuno coordinamento dei relativi interventi, il Difensore Civico Comunale sollecita e/o promuove incontri periodici con il Difensore Civico della Regione Lazio, della Provincia di Roma e degli altri EE.LL.;
2. L'istanza presentata dai cittadini al Difensore Civico comunale ma di competenza di altri Difensori Civici viene da questo inoltrata d'ufficio al Difensore Civico competente, informandone il ricorrente.

Art. 7

(Diffusione del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, ai Dirigenti ed ai Funzionari degli Uffici e Servizi del Comune, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dal Comune, agli organismi rappresentativi delle categorie economiche e sociali e del volontariato e a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 8 (Norme finali)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge, dello Statuto e i principi generali dell'ordinamento giuridico;
2. Il presente regolamento pubblicato per 15 giorni unitamente alla deliberazione entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune.
3. Dell'avvenuta nomina del Difensore Civico è data notizia, con indicazione sintetica dei poteri ad esso conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, con la pubblicazione all'Albo Pretorio, sui due giornali settimanali locali e con l'affissione di un manifesto pubblico nella città di Palestrina.